REGOLAMENTO (CEE) N. 786/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1669/69 relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1669/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 267/70 (4), prevede la riscossione in Francia di importi di compensazione all'esportazione di zucchero ;

considerando che lo zucchero detenuto dall'organismo d'intervento francese destinato ad essere esportato non viene venduto al prezzo del mercato francese ma al prezzo comunitario ; che pertanto è indicato non riscuotere l'importo di compensazione all'esportazione di detto zucchero ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1669/69 viene aggiunto il seguente comma :

« Gli importi di compensazione di cui al primo comma non sono riscossi alla esportazione dello zucchero venduto dall'organismo d'intervento francese in base ad un atto comunitario in cui il prezzo di vendita è indicato in unità di conto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso ha effetto a decorrere dal 29 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 4.
(4) GU n. L 35 del 13. 2. 1970, pag. 25.